

**COMUNE DI LOMBARDORE**

Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 17****OGGETTO:****SCIoglimento CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, LOMBARDORE, RUEGLIO E SAN PONSO E APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, LOMBARDORE, ROBASSOMERO, RUEGLIO E SANPONSO.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto**, del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala nella sala delle adunanze consiliari e in videoconferenza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2022, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BARBETTA ROCCO	Presidente	X	
FRANZOSO MARA	Consigliere	X	
NEPOTE SILVIA	Consigliere	X	
RUSSO RACHELE MARIA	Consigliere	X	
CONDITO ALESSANDRO	Consigliere	X (da remoto)	
PUGLIESE CRISTIAN	Consigliere	X	
D'AGOSTINO GIUSEPPE	Consigliere	X	
FRANCISCA ALBERTO	Consigliere	X	
BILI DIEGO MARIA	Consigliere	X	
PAPAGNI MATTEO MAURO ANTONIO	Consigliere	X	
DEIRO MICHELE	Consigliere	X	
	Totale	11	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA PALAZZO MARIATERESA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BARBETTA ROCCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, LOMBARDORE, RUEGLIO E SAN PONSO E APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, LOMBARDORE, ROBASSOMERO, RUEGLIO E SANPONSO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che, all'art. 10, testualmente recita:

«Art. 10 – Convenzioni di segreteria.

I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.»;

Visto l'art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.»;

Visto l'art. 45 del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001 che testualmente recita:

«Art. 45 – *Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata.*

Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento.

Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.

Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione.»;

Premesso che con propria delibera n. 6 del 29.03.2017 sono state raggiunte le intese con i Comuni di San Francesco al Campo, Rueglio e San Ponso ai fini della gestione, in forma associata, del servizio di Segreteria comunale;

Dato atto che è stato utilizzato l'istituto della "Convenzione", previsto dal richiamato art. 30 del D.Lgs. n.267/2000, il quale costituisce una soluzione organizzativa flessibile e adeguata rispetto alle esigenze e alle funzionalità dell'Ente, che consente di razionalizzare la spesa complessiva relativa al trattamento economico del segretario comunale;

Richiamata la propria delibera n. 34 del 21.09.2022 di rinnovo della predetta convenzione;

Dato atto che il Comune di Robassomero ha manifestato la propria volontà di unirsi al summenzionato servizio di Segreteria comunale;

Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta;

Considerato, pertanto, che si rende necessario, previo scioglimento della convenzione in essere, approvare nuovo schema di convenzione, con prosecuzione della titolarità da parte della Dott.ssa Mariateresa PALAZZO attuale titolare e con il Comune di San Francesco al Campo in qualità di Ente capofila;

Visti:

- lo schema di convenzione proposto dal Comune di San Francesco al Campo e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- l'articolo 98 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 laddove si stabilisce che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Precisato che la spesa complessiva relativa al trattamento economico spettante al segretario comunale, come prevista nell'allegato schema di convenzione cui si rinvia, sarà ripartita tra i rispettivi Comuni secondo le percentuali ivi indicate;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- il C.C.N.L. 16 maggio 2001;

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.01.2023 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Periodo 2023/2025: Approvazione";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.01.2023 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025: Approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2023 ad oggetto: “Assegnazione obiettivi, risorse e fondi ai Responsabili dei Servizi e degli uffici per la gestione del Bilancio 2023”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2023 con la quale è stato confermato per il triennio 2023/2025, il PTPCT 2021/2023 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 15.03.2021;

Visto il vigente codice di comportamento del Comune di Lombardore approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 27.12.2022;

Richiamato, altresì, il “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta”, approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 29.04.2022;

Dato atto che il collegamento audio/video:

- garantisce la possibilità di accertare l’identità dei componenti degli Organi che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell’adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- consente al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta o del Consiglio comunale;
- consente a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

Assunto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012;

Con voti espressi in forma palese:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri astenuti	n. /
Consiglieri votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. /

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di procedere allo scioglimento consensuale della convenzione sottoscritta tra i comuni di San Francesco al Campo, Lombardore, Rueglio e San Ponso;

- 3) Di approvare la nuova convenzione con i Comuni di San Francesco al Campo (Ente capofila), Lombardore, Rueglio, San Ponso e Robassomero per la gestione in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale, con titolarità da parte della Dott.ssa Mariateresa PALAZZO,
- 4) Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione di segreteria fra i Comuni di San Francesco al Campo, Lombardore, Rueglio, San Ponso e Robassomero;
- 5) Di approvare, in ogni sua parte, l'allegato schema di convenzione che, composto da n. 8 articoli, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) Di dare atto che la predetta convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di servizio del Segretario incaricato, previa presa d'atto della costituzione della nuova convenzione da parte della competente Prefettura-Ufficio del Governo di Torino, gestione Albo dei segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte;
- 7) Di precisare che la spesa complessiva relativa al trattamento economico spettante al segretario comunale, come prevista nell'allegato schema di convenzione cui si rinvia, sarà ripartita tra i rispettivi Comuni secondo le percentuali ivi indicate;
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna maggiore spesa a carico del bilancio comunale;
- 9) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni facenti parte della predetta convenzione;
- 10) Di inoltrare copia del presente provvedimento alla ex Agenzia Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per gli ulteriori adempimenti di competenza,

Successivamente, stante l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione, con voti espressi in forma palese:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri astenuti	n. /
Consiglieri votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. /

DELIBERA ALTRESI'

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to BARBETTA ROCCO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FRANZOSO MARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA PALAZZO MARIATERESA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00)

Io sottoscritto Responsabile della pubblicazione, attesto che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione e cioè dal 05/05/2023 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 267/2000.

Lombardore 05/05/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DESIMONE Carmela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERA È DIVENUTA ESECUTIVA IL _____

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all'Albo Pretorio del Comune, non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg. (art.134, c.3, D.Lgs. 267/2000)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

Lombardore, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA PALAZZO MARIATERESA

Parere per la regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Competente
F.to D.SSA MARIATERESA PALAZZO

Parere per la regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *

Visto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni – C.C. n. 2/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA PALAZZO MARIATERESA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Lombardore, 05/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA PALAZZO MARIATERESA

RICORSI

Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione;
Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione.